Domanda: Vorrei un chiarimento sulla definizione "attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio". Tale definizione è contenuta al c. 5 dell'art. 266 del D.l.vo 152/2006 e sancisce l'esclusione dei soggetti di cui sopra dalla necessità di autorizzazioni e dalla tenuta di documentazione inerente i rifiuti. Chi sono effettivamente questi soggetti? Che tipo di autorizzazione possiedono o possedevano e soprattutto come si può evitare che dietro la loro figura si mascheri una gestione illecita di rifiuti?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): in merito agli esercenti in forma ambulante, nei cui confronti sono previste alcune deroghe agli obblighi generali dettati dalla normativa sui rifiuti, la Corte di Cassazione - Sez. III Penale - con la sentenza n. 28366 dell'8 agosto 2006, ha precisato che: « *l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 T.U. leggi p.s. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata…* ».
Sicché, in mancanza dell'abilitazione, è configurabile il reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

Pubblicato il 19 gennaio 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248